

Massima numero 95 del 26 maggio 2021

Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [OMISSIS] -- Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per la Realizzazione di una Campagna Straordinaria di Comunicazione a favore del Made in Italy - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 39.000.000,00 € - S.A.: [OMISSIS]-
PREC 108/2021/S ;
PREC 108/2021/S-BIS;
PREC 108/2021/S-TER;

Riferimenti normativi: Articolo 77, comma 1, ;6;Articolo 83, commi 8 e 9, ; Articolo 97, commi 3 e 6, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Commissione giudicatrice[OMISSIS] - Competenza - Offerta economica - Volontà dell'operatore economico offerente - Offerta tecnica - Superamento limite dimensionale - Esclusione - Tassatività delle cause di esclusione

Offerta tecnica - Superamento limite dimensionale - Esclusione - Tassatività delle cause di esclusione

La limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. Ad una interpretazione in tal senso osta il principio di tassatività delle cause di esclusione - in virtù del quale l'esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Cod[OMISSIS] dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti - considerato che nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis.